

Maggiorazione del premio individuale

In applicazione di quanto previsto dall'art. 69 del CCNL 21/05/2018, e secondo i criteri di cui al presente allegato, è attribuito, a valere sulle risorse destinate ai premi di performance individuale indicate nell'art. 10 CCI - una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

In linea con il medesimo meccanismo di cui all'art. 10 suddetto, si parte dalle risorse di parte variabile disponibili (al netto degli altri istituti previsti dalla contrattazione decentrata) destinate alla performance da assegnare ai dipendenti, e se ne destina il 5% alla maggiorazione.

Si procede quindi con il calcolo della media pro-capite, dividendo il 95% delle risorse inizialmente disponibili per la somma dei punteggi dotazionali (media che tiene conto di part time, assunzioni e cessazioni in corso d'anno).

Quindi si divide l'importo accantonato (5% delle risorse complessive) per il 30% della media pro-capite per ottenere l'importo minimo della maggiorazione e quindi il numero dei beneficiari che possono usufruirne; tale numero potrà essere arrotondato solo per difetto, in quanto l'importo del premio individuale non può essere inferiore al sopra citato 30% della media pro-capite.

L'importo accantonato viene quindi assegnato in maniera proporzionale ai beneficiari, il cui numero complessivo non potrà essere superiore a 10, partendo dal miglior punteggio per ciascuna categoria, mantenendo la proporzione legata alla rappresentatività di ciascuna categoria, secondo il calcolo di cui all'allegato 3).

In caso di parità di punteggio, si privilegerà il candidato collocato nella miglior posizione nella propria categoria di appartenenza, in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato con la maggiore anzianità di servizio presso l'Ente, in caso di ennesima parità il più anziano di età.